



AREA ANAGRAFE ECONOMICA

SETTORE DIRITTO ANNUALE E SANZIONI

Nota informativa n° 5/2005

Oggetto: versamento del diritto annuale 2005 per le nuove iscrizioni

CONFERMATE LE QUOTE DELLO SCORSO ANNO

Il decreto interministeriale del 23 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 82 del 9 aprile, in vigore dal 24 aprile, ha fissato all'articolo 4 gli importi e le modalità di pagamento del diritto annuale per le imprese iscritte o annotate nel Registro delle imprese nel corso dell'anno.

Gli importi dovuti, che sono rimasti invariati rispetto allo scorso anno, sono

	SEDE	UNITA' LOCALE
Imprese individuali (piccoli imprenditori e artigiani)	€ 80,00	€ 16,00
Società semplici agricole	€ 80,00	€ 16,00
Imprese individuali (imprenditori commerciali)	€ 93,00	€ 19,00
Società cooperative	€ 93,00	€ 19,00
Consorzi	€ 93,00	€ 19,00
Enti economici pubblici e privati	€ 93,00	€ 19,00
Aziende speciali e consorzi previsti dalla Legge 267/2000	€ 93,00	€ 19,00
GEIE (gruppo europeo di interesse economico)	€ 93,00	€ 19,00
Società semplici non agricole	€ 144,00	€ 29,00
Società di persone (s.n.c. - s.a.s)	€ 170,00	€ 34,00
Società tra avvocati D.Lgs. 96/2001	€ 170,00	€ 34,00
Società di capitali	€ 373,00	€ 75,00
Le imprese con sede principale all'estero che aprono unità locali		€ 110,00

Le imprese già iscritte nel Registro delle Imprese che aprono unità locali, sono tenute al pagamento del diritto annuale secondo gli importi sopra indicati.

Rispetto alle modalità di pagamento:

- Le imprese che chiedono di essere iscritte o annotate nel Registro delle imprese nel corso del 2005 dopo l'entrata in vigore del decreto (quindi dal 26 aprile) sono tenute al versamento del diritto tramite modello F24 o direttamente allo sportello camerale, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda d'iscrizione o di annotazione;
- Le imprese che si iscrivono con modalità telematica possono effettuare, inoltre, il pagamento del diritto con l'invio della pratica, tramite richiesta di prelievo nel modello NOTE.

Per la compilazione del modello F24 si ricorda che l'impresa deve indicare:

- nella SEZIONE ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI : TO
- nel CODICE TRIBUTO : 3850
- nell' ANNO DI RIFERIMENTO : 2005

Non occorre esibire alla Camera di Commercio l'attestazione del modello comprovante il pagamento.

Se l'impresa non esegue il pagamento nei termini e con le modalità suddette, può ancora sanare spontaneamente la violazione beneficiando di riduzioni automatiche sulle misure minime delle sanzioni applicabili, avvalendosi del c.d. ravvedimento operoso (vedi www.to.camcom.it/dirittoannuale).

Diversamente sarà applicata una sanzione amministrativa, variabile dal 10% al 100% dell'ammontare del diritto dovuto, ai sensi del Decreto Legislativo 472/97 e del [Decreto 27 Gennaio 2005, n° 54](#).

Torino, 22 aprile 2005

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Valeria Nicoletti